

**Antichità e belle arti - cose di interesse artistico e storico Corte di Cassazione, Sez. 2 - ,
Ordinanza n. 28792 del 17/10/2023 (Rv. 669196 - 01)**

Cose di proprietà degli enti pubblici - Beni di interesse storico-artistico - Appartenenti ad un ente pubblico - Usucapibilità - Esclusione - Provvedimento amministrativo di riconoscimento del valore culturale - Irrilevanza - Dismissione del bene dal demanio militare - Irrilevanza - Fondamento.

Il bene immobile di interesse storico-artistico appartenente ad un ente pubblico, ancorché non iscritto nell'elenco di cui all'art. 4, comma 1, l. n. 1089 del 1939, è soggetto, ex artt. 822 e 824 c.c., al regime del demanio pubblico in quanto riconosciuto di interesse storico, archeologico o artistico, senza che al riguardo rilevi la dismissione dal patrimonio militare, essendo la relativa normativa concorrente con quella del demanio culturale, con la conseguenza che il bene demaniale di interesse storico-artistico, indipendentemente dal momento in cui sia apposto il vincolo, che ha una mera efficacia dichiarativa, non può essere sottratto alla sua peculiare destinazione, né può essere oggetto di usucapione, a differenza delle cose di proprietà privata, che solo dal momento della notifica del vincolo sono assoggettate alle limitazioni e agli obblighi della legislazione di tutela.

Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 28792 del 17/10/2023 (Rv. 669196 - 01)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0822, Cod_Civ_art_0824, Cod_Civ_art_1158